

Il giorno 25 giugno 2012, presso la sede della C.ED.A.M. ad Ancona,




tra:

ANAEPA – Confartigianato Imprese delle Marche
CNA Costruzioni delle Marche
FIAE Casartigiani delle Marche
CLAAI delle Marche


e

FENEAL – UIL regionale
FILCA – CISL regionale
FILLEA – CGIL regionale




tenuto conto

- 
- che l'art. 7 del Contratto collettivo regionale di lavoro del 7/12/2011, prevede l'Elemento Variabile Retributivo (EVR) per operai ed impiegati, collegato all'andamento produttivo del settore dell'Edilizia;
 - che il suddetto EVR si riferisce ad una voce salariale di incerta erogazione, già derivante dall'applicazione dell'art.2 del D.L. N°67 del 25 marzo 1997 convertito in Legge n. 135/97 e con le caratteristiche di cui alla Legge 24.12.2007 n. 247 art. 1) comma 67 ed al Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008 collegato ad obiettivi produttivi ed organizzativi concordate tra le parti sociali stipulanti il CCRL del 7/12/2011;
 - che per l'erogazione dell'EVR le parti debbano effettuare, come previsto al comma 4 dell'art. 7) del succitato CCRL del 7/12/2011 uno specifico incontro per la determinazione annuale del valore dell'EVR;
- 
- 

le Parti



sulla base della verifica congiunta effettuata in data odierna sui dati relativi al periodo di riferimento previsto all'art. 7 del citato CCRL, verificato che 2 dei 5 indicatori risultano positivi, 2 negativi ed 1 neutro, hanno provveduto a determinare il valore dell'Elemento Variabile Retributivo (EVR) che sarà corrisposto per il periodo 1/7/2012 - 30/06/2013, la cui tabella si riporta di seguito



Verbale d'Accordo per la verifica dei parametri previsti dall'art.7 del CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini delle Marche del 7 dicembre


Livello	EVR dal 1/07/2012
7	€ 54,88
6	€ 47,99
5	€ 39,99
4	€ 37,04
3	€ 34,64
2	€ 30,62
1	€ 26,76

Le parti, danno atto della coerenza dell'erogazione dell'EVR 2012 con quanto previsto al comma 67, art. 1, Legge n.247 del 24.12.2007, con particolare riferimento alla decontribuzione delle erogazioni variabili in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività, e concordano, in relazione alla situazione economica generale del sistema edile regionale, di riconoscere la corresponsione, fino al 30/06/2013, dell'erogazione dell'EVR alle condizioni sopra specificate.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente accordo, si applicano le regole di cui all'art. 7) del Contratto Regionale di lavoro del settore Edile artigiano del 7/12/2011.

Letto, approvato e sottoscritto.


ANAEP - CONFARTIGIANATO




CNA COSTRUZIONI




FIAE - CASARTIGIANI




C.L.A.A.I.



F.N.E.A.L.-UIL



F.I.L.C.A.-CISL



F.L.L.E.A.-CGIL

